


Prot. 1612/17



1P33/12

TRIBUNALE DI PAVIA

Al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia

Al Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Pavia, Vigevano e Voghera

Al Consiglio Notarile di Pavia

All'Ordine degli Ingegneri di Pavia

All'Ordine degli Architetti di Pavia

Al Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia

All'Istituto Vendite Giudiziarie Pavia-Lodi

All'Ifir-Piemonte

Oggetto: comunicazione stralci verbale riunione Prima Sezione Civile del Tribunale dell'8.6.17

Si trasmettono i seguenti stralci del verbale dell'8.6.17 onde armonizzare le prassi in essere nel Tribunale ed uniformare le decisioni su questioni controverse o di particolare interesse.

"In materia di esecuzioni immobiliari

... Si concorda, invece, sull'opportunità che il delegato provveda a far esporre il cartello "vendesi in asta" sul bene immobile oggetto di vendita.

Sui rapporti fallimento/esecuzione fondiario.

Dopo ampia discussione si individuano le seguenti direttive da impartire a tutti i delegati.

L'esecuzione immobiliare, come è noto, può procedere per scelta del fondiario che gode di privilegio processuale. Pur essendo concretamente praticabili diverse opzioni all'esito della vendita il delegato procederà ad effettuare il

piano di riparto predisponendo il pagamento delle spese in prededuzione e delle spese 2770 c.c. e al versamento di tutta la restante somme, da qualificarsi espressamente come assegnazione provvisoria, al creditore fondiario anche a fronte di intervento del curatore che chieda l'assegnazione delle somme ricavate dalla vendita esecutiva. Spetterà al curatore del fallimento, nell'ambito delle sue competenze, la regolazione del rapporto dare/avere con il creditore fondiario sulla base dello stato passivo definitivo anche con riferimento all'eventuale domanda del curatore fallimentare di vedersi pagato in sede esecutiva ed in prededuzione il proprio compenso.

Sul rapporto tra gli artt. 624bis c.p.c. e 164bis disp. att. c.p.c.

L'art. 624bis, comma 1, così dispone: *Il giudice dell'esecuzione, su istanza di tutti i creditori muniti di titolo esecutivo, può, sentito il debitore, sospendere il processo fino a ventiquattro mesi.*

L'art. 164bis così recita: *Quando risulta che non è più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese dei creditori, anche tenuto conto dei costi necessari per la prosecuzione della procedura, delle probabilità di liquidazione del bene e del presumibile valore di realizzo, è disposta la chiusura anticipata del processo esecutivo.*

I GGEE dopo ampia discussione evidenziano come la ratio della stessa, ricavabile anche dalla relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione del DL 12.9.2014 n. 132, sia costituito dalla tutela del buon andamento della giustizia, volendosi evitare che proseguano sine die procedure esecutive inidonee a consentire il soddisfacimento degli interessi dei creditori, con inutile dispendio di risorse. Deve essere escluso, differentemente, che la disposizione in esame costituisca strumento di contemperamento tra il perseguimento dello scopo tipico dell'esecuzione forzata, dato dal soddisfacimento dei crediti fatti valere nella procedura esecutiva e l'interesse del debitore a non vedere svenduto il proprio bene rispetto ad un ipotetico valore di mercato. E invero l'interesse dell'esecutato alla chiusura anticipata dell'esecuzione, chiusura che gli consente di sottrarre i

beni all'esecuzione, non è oggetto di tutela diretta da parte della normativa primaria

Allo stesso modo occorre ora aggiungere che non avendo la norma stabilito un diritto assoluto dei creditori alla sospensione dell'esecuzione (il GE, infatti, "può" sospendere e non deve) il diritto alla sospensione deve essere temperato con il diritto al buon andamento della giustizia avendo esclusivo riguardo a tutti gli elementi concreti inerenti l'esecuzione (crediti azionati, compendio pignorato, attività di vendita compiuta).

Appare poi ragionevole ritenere che il termine "*ragionevole soddisfacimento*" debba essere riferito ai crediti azionati nell'esecuzione, escludendosi, conseguentemente, che possa essere proseguita una procedura finalizzata al solo recupero delle spese già sostenute e sostenende nell'esecuzione forzata, ciò in quanto lo scopo tipico dell'esecuzione forzata è la soddisfazione del credito incardinato nel titolo esecutivo e non il recupero delle spese sostenute per l'attuazione coattiva del credito.

Il legislatore, infine, ha indicato tre criteri, seppur apparentemente in modo esemplificativo, per l'individuazione dell'antieconomicità della procedura ovvero:

- 1) costi necessari per la prosecuzione della procedura
- 2) probabilità di liquidazione del bene
- 3) presumibile valore di realizzo.

Costituisce elemento dirimente al fine di disporre la chiusura anticipata della procedura esecutiva, la circostanza per cui, pure a seguito di molteplici esperimenti di vendita, il bene non ha suscitato interesse nel mercato, e ciò nonostante l'ampia pubblicità attuata e il fatto che sia stato posto in vendita ad un prezzo estremamente esiguo in valori assoluti.

I GGEE, quindi, non sussistendo un diritto assoluto dei creditori alla sospensione ed essendo stato prospettato un mero auspicio ad un miglioramento delle condizioni di mercato a fine sospensione, valutata l'effettuazione della pubblicità ordinata, il numero degli esperimenti di vendita

effettuati, il valore residuo del bene immobile in asta, le spese già sostenute e quelle sostenute ben potranno disporre la chiusura anticipata della procedura pur a fronte della domanda di sospensione ex art. 624bis c.p.c. Prima di procedere alla chiusura anticipata, peraltro, si condivide, per il caso residuale che l'immobile sia stato posto in asta occupato dal debitore, di provvedere ad un ultimo esperimento previa liberazione del compendio pignorato.

Con riferimento, differentemente, alla decorrenza del termine di riassunzione a seguito di sospensione ex art. 624 bis si prende atto del recente orientamento della Suprema Corte secondo cui dopo la sospensione dell'esecuzione su accordo delle parti ai sensi dell'art. 624-bis cpc, la parte interessata alla riassunzione del processo è tenuta unicamente al deposito, nel termine perentorio di dieci giorni dalla cessazione del periodo di sospensione, di istanza di riassunzione diretta al giudice dell'esecuzione, il quale fissa, sulla stessa, udienza per l'audizione delle parti con decreto da comunicarsi a cura della Cancelleria (Cass. 6015 del 9.3.17)

Ciò premesso, disposta la sospensione, i GGEE si asterranno da fissare udienza al solo scopo di verificare la corretta riassunzione del procedimento.

Sulle relazioni a carico del delegato aventi ad oggetto l'attività effettuata si osserva quanto segue.

Si invitano i delegati, a prescindere dal contenuto delle deleghe loro assegnate nel tempo, a redigere (oltre alla relazione iniziale valevole solo per le nuove procedure) unicamente le relazioni semestrali sullo stato della procedura come da modelli già a loro disposizione.

Si invitano i delegati, inoltre, al rigoroso rispetto degli inoltri degli atti della procedura loro delegati come da disposizioni inviate.

La sezione, poi, decide di ritenere il termine del pagamento saldo prezzo sospendibile per il periodo feriale.."

Pavia il, 5. 7. 17

Il Presidente di Sezione

dott.ssa Erminia Lombardi

